



“ReStart”

Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti di area vasta

Frequently Asked Questions

Aggiornate al 27 settembre 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”

Nota generale: si ricorda che all'indirizzo e-mail bandigiovani@anci.it possono essere inviate richieste di chiarimento esclusivamente sulle modalità di partecipazione all'avviso pubblico. Si invita quindi a non inviare richieste di parere sull'oggetto delle proposte sulle quali si sta lavorando, poiché tramite il servizio di help desk non è in alcun modo possibile esprimere valutazioni rispetto alla coerenza e qualità delle proposte progettuali, attività che spettano alla Commissione di Valutazione di cui al punto 5 dell'Avviso.

A) Caratteristiche dei progetti

A1.

D: In merito al bando in oggetto, le Province possono presentare un progetto riguardanti aree interne o il territorio deve essere comunque la città capoluogo?

R: Come riportato all'art. 2.4 dell'Avviso "Le proposte progettuali che verranno presentate in risposta al presente Avviso dovranno essere redatte utilizzando i format di cui all'Allegato B1 (per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e B2 (per le Province) al presente Avviso pubblico e dovranno, a pena di inammissibilità:

a) avere come beneficiari finali:

- [...]
- per le Province di cui al punto 1.3. del presente Avviso pubblico: giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017.

I progetti devono quindi riguardare le aree dei Comuni colpiti dagli eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.

A2.

D: E' possibile prevedere, con riferimento ai progetti rivolti alle Province di cui al punto 1.3 dell'Avviso, un progetto di rete che coinvolga, all'interno dello stesso partenariato, più Province, di cui una come soggetto proponente e le altre come partner?

R: Sì, non ci sono preclusioni in tal senso purché la Provincia proponente sia, come riportato al punto 1.6 dell'Avviso, una fra quelle di "Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, in quanto enti di area vasta con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.". Al partenariato, come riportato nello stesso punto 1.6, deve partecipare "almeno un Comune inserito all'interno delle Tabelle sopra citate, con associazioni, in particolare quelle giovanili e/o Università e/o enti privati e/o altri partner

pubblici”. Si precisa comunque che, ai sensi del punto 2.3 dell’Avviso, gli obiettivi progettuali dovranno essere rivolti “a tutti i giovani della fascia d’età 16-35 anni residenti nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, che intendono attivarsi o riattivarsi per supportare la ripresa socio-economica delle proprie comunità”.

A3.

D: Al punto 2 del formulario (all. B1 o B2) si possono indicare più aree di intervento progettuale?

R: Sì, le proposte progettuali possono riguardare anche più di un'area di intervento.

A4.

D: Poiché gran parte della didattica inerente il progetto che si vuole proporre si svolgerà presso un Museo appartenente ad un Ente ecclesiastico, siamo a chiedere se lo stesso (Ente ecclesiastico) può essere indicata come capofila del progetto.

R: No, il Capofila del progetto coincide con l’ente proponente che, come riportato anche al punto a) dell’allegato D “Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e Rendicontazione”, rimane “*unico responsabile nei confronti di ANCI e in sede di verifica amministrativo-contabile e dovrà fornire tutti i giustificativi di spesa idonei a dimostrare che l’attività è stata rendicontata a costi reali.*”

Ciò non toglie che specifiche attività di progetto, ad eccezione di quella di indirizzo, monitoraggio e controllo che deve essere esercitata dall’Ente capofila, possano essere svolte da singoli partner del progetto, purché questo venga specificato nella proposta progettuale e nell’accordo di partenariato.

A5.

D: I destinatari dei progetti devono essere soltanto i giovani di età compresa fra 16-35 anni residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici e atmosferici del 2017 e 2018?

R: I giovani di età compresa fra i 16 e i 35 devono essere i principali beneficiari del progetto. Come specificato al punto 2.4 dell’Avviso, “*Le proposte progettuali che verranno presentate in risposta al presente Avviso [...] dovranno, a pena di inammissibilità:*

a) avere come beneficiari finali:

- [...]
- per le Province di cui al punto 1.3. del presente Avviso pubblico: giovani della fascia d’età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017.”

A6.

D: Il progetto deve riguardare tutti i Comuni del cratere oppure anche i Comuni fuori cratere?

R: L'Avviso non prevede che il progetto copra necessariamente tutti i Comuni del cratere. Può prevedere la partecipazione di altri Comuni fuori cratere, fermo restando il vincolo di destinazione relativo ai beneficiari, che dovranno in ogni caso essere giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017.

A7.

D: L'ambito di competenza del Comune è di solito il territorio circoscritto dell'area comunale; in questo specifico progetto i beneficiari devono (o eventualmente possono) essere giovani residenti o domiciliati nell'ambito territoriale della città metropolitana, anche se tra i partner non sono coinvolti altri Comuni di tale area?

R: Sì, in questo specifico progetto per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane i beneficiari finali sono i giovani di età compresa fra i 18 e 25 anni (giovani NEET, quindi che si trovino al di fuori di percorsi formativi, lavorativi e/o di apprendimento professionale) dell'area metropolitana. Pertanto, possono partecipare alle attività non solo i giovani appartenenti al comune capoluogo ma anche quelli residenti all'interno dell'area metropolitana, a prescindere dalla presenza nel partenariato di altri Comuni.

A8.

D: In merito ai beneficiari, si segnala che quanto riportato al punto 2.4 dell'Avviso "Le proposte progettuali che verranno presentate in risposta al presente Avviso [...] dovranno, a pena di inammissibilità: avere come beneficiari finali: [...] per le Province di cui al punto 1.3. del presente Avviso pubblico: giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017"

si contraddice con quanto indicato al punto 2.3 dello stesso avviso

"Gli obiettivi progettuali dovranno essere rivolti: [...] per le Province di cui al punto 1.3. del presente Avviso a tutti i giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017 che intendono attivarsi o riattivarsi per supportare la ripresa socio-economica delle proprie comunità".

Qual è l'interpretazione corretta?

R: ai fini della redazione della proposta progettuale, si deve far riferimento a quanto riportato alla lettera a) del punto 2.4 dell'Avviso, che elenca le caratteristiche delle proposte stesse ai fini dell'ammissibilità. Per le Province, dunque, i beneficiari finali dovranno essere giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017.

A9.

D: Un comune, o altro Ente pubblico, può, con lettera di adesione, offrire il proprio supporto al progetto, attraverso la messa a disposizione di strutture e personale ma senza oneri finanziari, diventando quindi Ente di supporto? Oppure esprimendo anche solo adesione alle finalità generali, per dimostrare l'aderenza del progetto medesimo ad altre politiche portate avanti a livello locale?

R: Un Comune, o altro ente pubblico, può contribuire materialmente al progetto solo aderendo al partenariato, e sottoscrivendo quindi il relativo accordo che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. In questo caso, può certamente mettere a disposizione sia personale sia strutture, senza l'obbligo di ulteriori oneri finanziari: tale contributo andrà ad essere conteggiato come quota di cofinanziamento del partenariato locale al progetto. In alternativa un Ente potrebbe anche aderire, tramite ad esempio lettera di supporto, alle finalità del progetto, ma in questo caso, non partecipando al partenariato, tale forma di supporto non verrebbe presa in considerazione nella fase di attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui al punto 5.4 lettera b) dell'Avviso né il suo contributo potrebbe essere considerato all'interno della quota di cofinanziamento.

A10.

D: È possibile presentare un progetto tra Comuni situati in territori provinciali diversi nel quale una Provincia funga da capofila dell'intera cordata e dunque anche dei Comuni situati fuori dal suo territorio?

R: Comuni al di fuori del territorio provinciale possono partecipare come partner, fermo restando l'obbligo di avere, all'interno del partenariato, almeno un Comune rientrante nelle tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., e di rivolgere le attività a giovani della fascia d'età 16-35 anni residenti in particolare nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017. Si ricorda comunque che il progetto deve mantenere una coerenza legata al territorio di riferimento: come riportato nel primo sottocriterio del criterio 5 di cui al punto 5.4 lettera b) dell'Avviso, infatti, verrà valutata la "Rilevanza e specificità dell'area provinciale interessata dall'intervento, qualità della sua descrizione e modalità di coordinamento con i Comuni interessati".

B) Partenariati

B1.

D: E' ammessa la partecipazione di partner, siano essi privati o pubblici, con sede al di fuori delle aree territoriali specifiche indicate dall'Avviso?

R: Si, non ci sono preclusioni in tal senso previste nell'Avviso.

B2.

D: I partner possono co-finanziare?

R: Si, come descritto al punto 8.4 dell'Avviso *“La quota di cofinanziamento locale assunta dai Soggetti proponenti potrà comprendere finanziamenti provenienti anche dai partners del progetto ma, in ogni caso, non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore del Soggetto proponente ovvero degli altri soggetti impegnati in qualità di partners del progetto”*.

B3.

D: È possibile per una cooperativa partecipare in qualità di partner a più progetti su differenti territori? O anche gli enti partner possono partecipare ad una sola proposta?

R: Nell'Avviso non è previsto un vincolo di partecipazione univoca relativo a un partner, ma solo all'Ente capofila, che può presentare una sola proposta progettuale, così come riportato al punto 4.3 dell'Avviso stesso.

B4.

D: Il rapporto di partenariato può essere esteso a Comuni di altra Provincia che fanno parte comunque del Cratere?

R: Si, non ci sono vincoli in contrari in tal senso. Si ricorda comunque che il progetto deve mantenere una coerenza legata al territorio di riferimento. Come riportato nel primo sottocriterio del criterio 5 di cui al punto 5.4 lettera b) dell'Avviso, infatti, verrà valutata la *“Rilevanza e specificità dell'area provinciale interessata dall'intervento, qualità della sua descrizione e modalità di coordinamento con i Comuni interessati”*.

B5.

D: L'accordo di partenariato deve essere convalidato alla presenza di un notaio o può essere un partenariato di scopo senza l'approvazione di un notaio?

R: Ai fini della presentazione della proposta progettuale non è necessaria la convalida dell'Accordo di partenariato da parte di un notaio.

B6.

D: Cosa si intende nel bando per associazioni giovanili? Quali caratteristiche ne definiscono lo status?

R: Per "associazione giovanile" si intende un'associazione composta prevalentemente da persone con un'età compresa fra i 16 e i 35 anni e che abbia, fra i propri scopi statutari, lo svolgimento prevalente di attività rivolte ai giovani e nelle quali essi siano coinvolti.

B7.

D: Nell'Avviso, in fondo al punto 1.6, sono previsti, tra i soggetti proponenti "...associazioni, in particolare quelle giovanili...". Se ne deduce che, sia pure da privilegiare quelle che operano nel campo delle politiche giovanili, anche altre associazioni siano ammesse come partner con l'obbligo, ovviamente, di indirizzare le loro attività ai giovani dai 16 ai 35 anni. La questione riveste particolare rilievo nei piccoli comuni, spesso di montagna, dove l'associazionismo non è così specializzato e segmentato come nelle città più grandi. E' corretta questa interpretazione?

R: Sì, possono partecipare al partenariato anche associazioni non giovanili, ferma restando la coerenza delle finalità sociali dell'associazione stessa con l'oggetto del progetto.

B8.

D: Anche i partner del progetto (Associazioni, Università, ecc...) devono avere sede legale nel territorio ammissibile al bando? Es. una Provincia può presentare un progetto in partenariato con il/i Comuni ammissibili e con un'Università sita al di fuori del proprio territorio amministrato?

R: Non è previsto un vincolo relativamente alla sede legale dei soggetti partner.

B9.

D: Al punto B dell'allegato D "Indicazione operativa per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione" è scritto che eventuali soggetti terzi che realizzano attività in collaborazione con l'ente beneficiario devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 Ciò significa che, per includere i partner privati (associazioni, imprese) nella cordata partenariale, occorre effettuare un avviso pubblico per selezionarli? Anche qualora gli stessi cofinanzino il progetto? O è sufficiente che questi sottoscrivano l'accordo di partenariato?

R: La modalità di scelta dei partner è demandata all'Ente capofila il quale, in caso di ammissione al finanziamento, garantirà in quanto firmatario della convenzione con ANCI che tutti i partner sottoscrittori dell'Accordo di partenariato di cui al punto 4. del punto 6.1 dell'Avviso rispondano ai requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016.

B10.

D: Dalla lettura della Convenzione che Anci firmerà con i proponenti ammessi a finanziamento si deduce che, ad avvenuta concessione del finanziamento, non sarà necessario firmare un altro Accordo di partenariato oltre quello presentato insieme alla domanda di partecipazione. E' giusto?

R: Sì, in caso di ammissione a finanziamento non sarà necessario firmare un altro accordo di partenariato

C) Gestione del finanziamento e spese ammissibili

C1.

D: Il Comune capofila può prevedere di utilizzare tutta o parte della propria quota di cofinanziamento sotto forma di contributo ai partner per la realizzazione delle azioni a loro carico?

R: No, la quota di cofinanziamento è una quota che deve essere apportata dall'Ente capofila o dai Partner come propria risorsa. Nel caso in questione la fattispecie rientra tra "Prestazione da terzi".

C2.

D: Al punto 9.6 b) dell'Avviso pubblico è specificato che l'Ente beneficiario dovrà "garantire la copertura della spesa della quota di co-finanziamento indicata in sede di domanda"; al primo punto della pagina 3 dell'Allegato E Convenzione è specificato inoltre che "l'Ente beneficiario rimane unico responsabile e garante nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale inadempienza dei partners di Progetto, assumerà a proprio carico la residua parte di cofinanziamento locale": ciò significa che il Comune deve prevedere nel proprio bilancio, a titolo preventivo, tutta la quota di cofinanziamento del progetto, compresa quella a carico dei partner?

ERRATA CORRIGE RISPETTO ALLA PRIMA VERSIONE DELLE FAQ. SI PREGA DI CONSIDERARE LA SEGUENTE RISPOSTA COME CORRETTA:

R: Come riportato al punto 5 dell'art. 6.1 dell'Avviso, la Delibera di giunta deve contenere "l'approvazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, con tutti i suoi allegati, **l'impegno al cofinanziamento** da parte del Comune o della Provincia in caso di ammissione al contributo, e la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione dai partner in caso di inadempienza degli stessi." L'indicazione dei capitoli di bilancio con i quali garantire il cofinanziamento può quindi anche essere demandato ad un successivo atto, che comunque dovrà essere prodotto prima della stipula della convenzione attuativa con ANCI in caso di ammissione al finanziamento.

C3.

D: La voce di spesa n. 1 "Erogazione dirette ai beneficiari" è riferita esclusivamente all'erogazione di risorse in denaro o anche alla fruizione di servizi a titolo gratuito? (es. possibilità di effettuare gratuitamente una formazione di solito a pagamento)?

R: Per erogazione diretta ai beneficiari si intende esclusivamente l'erogazione di risorse in denaro ai giovani aventi i requisiti indicati nell'Avviso. Sono esclusi i contributi alle associazioni giovanili, eccetto premi in denaro derivanti da bandi, concorsi e selezioni pubbliche debitamente documentati. Per quanto attiene i servizi ai giovani andranno rendicontati i documenti contabili nelle diverse voci di spesa riconducibili ai contratti stipulati.

C4.

D: In riferimento alla voce di spesa n. 1 "Erogazione dirette ai beneficiari" quali spese sono ammissibili, oltre a quelle esplicitamente citate (borse di studio, borse lavoro) tra le seguenti?

- *Rimborsi spese sostenuti dai giovani beneficiari per la partecipazione ad attività di progetto (es. rimborso biglietti mezzi pubblici, rimborso per l'acquisto di materiali, ecc.)*
R: Sono ammissibili i rimborsi relativi alle spese di viaggio dal domicilio al luogo di espletamento delle attività sostenuti dai giovani beneficiari. L'acquisto dei materiali di consumo dovrà essere effettuato dall'Ente Capofila o dai partner e rendicontato nella relativa voce di spesa.
- *Indennità di tirocinio e di stage*
R: Sì
- *Spese indirette per l'attivazione di stage e tirocini*
R: Sì per spese esclusivamente previdenziali e assicurative
- *Buoni sconto*
R: Sì
- *Costi di tessere per l'utilizzo di materiali/strumenti/servizi*
R: Sì
- *Compensi per attività svolte direttamente dai giovani beneficiari nell'ambito del progetto (o se in tal caso la voce di spesa corretta da utilizzare è la n. 3 "Personale esterno" o eventualmente la 5 "Prestazioni di terzi")*
R: No, la voce di spesa corretta da utilizzare è la n. 3 "Personale esterno" o eventualmente la 5 "Prestazioni di terzi"
- *Contributi e premi in denaro*
R: Sì se derivanti da bandi, concorsi e selezioni debitamente documentati.
- *Contributi e premi in denaro erogati ad associazioni giovanili (non partner)*
R: Sono esclusi i contributi alle associazioni giovanili, eccetto premi in denaro derivanti da bandi, concorsi e selezioni pubbliche debitamente documentati.

C5.

D: E' possibile prevedere, a titolo di co-finanziamento, la copertura dei costi di alcune azioni del progetto (es. stage), attraverso la Garanzia Giovani?

R: La quota di cofinanziamento locale assunta dai soggetti proponenti potrà comprendere finanziamenti provenienti anche dai Partners del progetto ma, in ogni caso, non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore del soggetto proponente ovvero degli altri soggetti partner. Si veda il punto 8.4 dell'Avviso.

C6.

D: Sono ammessi rimborsi spesa per gli eventuali volontari impiegati nel progetto?

R: Sì, qualora siano giovani rispondenti ai requisiti di cui all'Avviso.

C7.

D: Eventuali spese amministrative sono ammesse? Sotto quale voce?

R: Sì, la voce di spesa imputabile dipenderà dalla tipologia contrattuale (es. Personale dipendente, o Personale esterno o Prestazione da terzi).

C8.

D: Eventuali spese assicurative sono ammesse? Sotto quale voce?

R: L'ammissibilità di tali spese dipende dal beneficiario dell'assicurazione.

C9.

D: La percentuale di co-finanziamento può essere coperta integralmente con valorizzazione di risorse umane dipendenti, anche nel caso sia superiore al 20% minimo previsto sul costo totale del progetto?

R: La quota di co-finanziamento può essere garantita anche totalmente dal costo del personale dipendente. Tali costi non potranno superare il limite massimo del 20% del costo totale di progetto, come indicato nell'allegato D.

C10.

D: Nel caso in cui, in corso d'opera, un partner responsabile di un'azione non sia più in grado di co-finanziarla (in toto o in parte), con quale modalità l'Ente capofila si sostituisce al partner nel co-finanziamento visto che non può trasferirgli risorse?

R: Se, nel corso del progetto, un partner non è più in grado di mettere a disposizione la propria quota di cofinanziamento originariamente prevista, di quella quota dovrà farsi carico il capofila direttamente dal proprio bilancio o, eventualmente, un altro partner.

Un esempio potrebbe essere il seguente: il partner X ha previsto di cofinanziare mettendo a disposizione 20 gg/uomo di personale per un costo totale di 6.000 euro. Nel corso del progetto emerge l'impossibilità del partner a mettere a disposizione più di 10 gg/uomo. I restanti 10 gg/uomo, per un equivalente di 3.000 euro, dovranno essere messi a disposizione dall'Ente capofila, o da un altro partner, mediante valorizzazione di gg/uomo del proprio personale.

In casi del genere sarà necessario avanzare richiesta di variante di progetto.

C11.

D: Un'associazione vorrebbe organizzare un laboratorio teatrale che si concluda con uno spettacolo vero e proprio, ospitato in uno dei teatri comunali più noti di un Comune limitrofo che, con una lettera di adesione, lo metterà a disposizione gratuitamente. Ma ci sono oneri per la sua realizzazione: i tecnici del suono e delle luci, gli addetti alla sicurezza, oltre un certo n. di spettatori i vigili del fuoco. Tutto ciò premesso, l'associazione chiede:

- a) se si può prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso da parte degli spettatori*
- b) se gli introiti possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sopra elencate*
- c) che fare dell'eventuale surplus*

R: Le attività rientranti nel progetto, essendo finanziate con risorse pubbliche e avendo come finalità generale la più ampia partecipazione possibile da parte del target individuato, devono essere in via prioritaria ad accesso gratuito. Nel caso sopra esposto, per realizzare l'attività è sufficiente quantificare la spesa prevista per la sua realizzazione (inerente allestimento tecnico, sicurezza, ecc.) e inserirne il valore all'interno del punto 6. del format di proposta progettuale (allegato B2 all'Avviso), in modo che un importo corrispondente potrà essere attribuito al partner che, nel progetto e nell'accordo di partenariato, verrà individuato come responsabile della sua realizzazione.

C12.

D: Riguardo all'obbligo di co-finanziamento, pari al 20%, è corretto interpretarlo in riferimento al budget complessivo del progetto ammettendo che qualche partner ne fornisca in misura superiore e altri in misura inferiore?

R: Sì, il valore minimo del 20% di cofinanziamento si intende calcolato sul valore totale del progetto, e si riferisce al totale delle risorse messe a disposizione dall'intero partenariato, senza alcun obbligo di ripartizione egualitaria fra i partner stessi. In altre parole, la quota di cofinanziamento potrebbe essere messa a disposizione, ad esempio, anche esclusivamente dal capofila o da un solo partner.

C13.

D: In relazione all'acquisto di beni strumentali si chiede se c'è un limite massimo di costo unitario ammissibile per ognuno di essi per avere il riconoscimento totale dell'importo medesimo (il quesito ci è stato posto da un'associazione che organizzerà un laboratorio musicale a proposito di ogni singolo strumento che proporrà di acquistare).

R: Non è previsto un limite massimo di costo unitario per l'acquisto di beni strumentali. Si sottolinea comunque che, come riportato nell'allegato D "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e Rendicontazione", in linea generale un costo, per essere considerato ammissibile, deve essere a) pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili b)

riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento c) comprovabile e d) contabilizzato. Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisto di beni e attrezzature, si riporta quanto indicato alla lettera E) punto 7. dell'allegato D: *“all'interno di questa voce può essere inserito il costo di acquisto o il canone di locazione dei beni e attrezzature, debitamente valorizzati e specificati all'interno del progetto esecutivo approvato e utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività progettuali. Al termine delle attività progettuali, tutti i beni e tutte le attrezzature acquistate dovranno restare a disposizione dell'Ente capofila responsabile del progetto per almeno 3 anni. L'ente dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui certificherà la locazione e la destinazione d'uso”*.

C14.

D: Un'associazione vorrebbe organizzare laboratori nei quali allestire delle postazioni multimediali con tecnologia 3D per insegnare ai partecipanti ad utilizzare tali strumenti per immaginare e ridisegnare la propria città distrutta dal sisma. Chiederebbero solo il finanziamento delle postazioni. Avrebbero, quindi, un piano finanziario rappresentato solo dalla voce "Beni strumentali" in quanto i conduttori lavorerebbero, a titolo di volontariato, gratis. E' possibile ammettere questo tipo di attività e di budget?

R: Sì, per la realizzazione di una singola attività può essere prevista anche la sola voce “Acquisto di beni e attrezzature”, motivando la scelta all'interno del format di proposta progettuale.

C15.

D: Il cofinanziamento può essere garantito anche con spese di personale?

R: Sì.

C16.

D: Oltre alle spese di personale, tra le modalità di cofinanziamento possono essere previste anche altre possibilità? Specificatamente, può rientrare in questa voce anche l'utilizzo di beni strumentali degli enti e/o delle associazioni necessari per l'attuazione del progetto?

R: E' possibile cofinanziare anche con le altre voci di spesa del piano finanziario. Per quanto attiene i beni strumentali è possibile rendicontare e quindi cofinanziare l'acquisto di beni strumentali, purché indicati nel progetto presentato e strettamente funzionali all'attività espletata.

C17.

D: Se il progetto fosse ammesso con decurtazione del finanziamento richiesto, e, quindi, con la rimodulazione conseguente delle attività proposte, il soggetto proponente e i partner ne dovranno firmare un altro o decide il capofila adottando le prescrizioni di ANCI e, quindi, nell'accordo di partenariato che firmiamo ora si devono già prevedere in capo ai partner l'accettazione di eventuali decurtazioni finanziarie (e rimodulazione delle attività) che il capofila farebbe su eventuale indicazione di ANCI?

R: L'eventuale decisione di ammettere progetti con decurtazione del finanziamento richiesto, e le relative modalità dello stesso, è di competenza della commissione di valutazione, come specificato all'art. 5.7 dell'Avviso laddove è riportato che *“Alla Commissione Tecnica è inoltre riservata la facoltà di proporre ai Soggetti proponenti, laddove lo ritenesse opportuno, una rimodulazione della quota di finanziamento nazionale richiesta al momento della presentazione della proposta progettuale”*. Nel caso di proposta di rimodulazione del finanziamento, sarà quindi necessario produrre un nuovo accordo di partenariato che raccolga le prescrizioni indicate dalla Commissione. L'inserimento di specifiche clausole all'interno dell'Accordo di partenariato è una decisione che spetta al capofila, fatta salvo l'indicazione esplicita, come riportato all'art. 4.2 dell'Avviso, dell'impegno da parte dei partner al rispetto delle *“Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione”* (all. D) vigenti per il Soggetto proponente.

C18.

D: Poiché i nostri partner si impegnano ad un co-finanziamento sotto forma di ore di lavoro di alcuni loro dipendenti, nel caso di loro inadempienza la Provincia si può sostituire a loro con altrettante ore di lavoro di propri dipendenti?

R: Sì, purché, come riportato nell'allegato D *“Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione”*, i costi sostenuti per il personale dipendente non superino il limite massimo del 20% del costo totale del progetto.

C19.

D: Nel caso di richiesta di finanziamento nazionale pari al valore massimo di 190.000 euro per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane, la quota minima di cofinanziamento pari al 20% corrisponde a 38.000 euro, cioè il 20% di 190.000?

R: No. Come riportato all'art. 2.4, lettera b) dell'Avviso, *“Le proposte progettuali che verranno presentate in risposta al presente Avviso [...] dovranno, a pena di inammissibilità: b) prevedere un cofinanziamento del Soggetto proponente e/o dei propri partners in misura non inferiore al **20% (venti per cento) del costo totale del progetto”***. Nel caso in cui si richieda il valore massimo del finanziamento nazionale pari a 190.000 euro, dunque, il cofinanziamento minimo garantito dovrà essere pari a 47.500 euro, per un valore totale di progetto pari a 237.500 euro

(190.000:80=47.500:20). Nel caso delle Province, nel caso in cui si richieda il valore massimo del finanziamento nazionale per a 150.000euro, il cofinanziamento minimo garantito dovrà essere pari a 37.500euro, per un valore totale di progetto pari a 187.500 euro (150.000:80=37.500:20).

D) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

D1.

D: Preso atto della proroga del termine di scadenza del bando fissato alle ore 24 del primo ottobre 2017 che cade di domenica si chiede se come da prassi è ammissibile il progetto presentato nella giornata lavorativa del lunedì 2 ottobre 2017.

R: No. Sebbene la scadenza sia prevista in giorno festivo, non è possibile protrarre il termine di presentazione delle domande di partecipazione al giorno successivo non festivo, avendo l'avviso pubblico chiaramente specificato ai punti 5.2, 6.2 e 7.1, in maniera inderogabile, tempistica e modalità di presentazione delle stesse a mezzo posta elettronica certificata.

D2.

D: Un ente beneficiario e capofila di cordata partenariale pubblico/privata deve allegare alla domanda di partecipazione (allegato A) anche l'accordo di partenariato già sottoscritto dai partner o è sufficiente una delibera (o altro atto di impegno che approva in allegato una bozza di accordo di partenariato che sarà sottoscritto successivamente)?

R: sì, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche l'accordo sottoscritto dai partner. Come riportato all'art. 6.1 dell'Avviso, infatti, " Per partecipare alla selezione i Soggetti proponenti dovranno predisporre e inviare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione, [...];
2. Proposta progettuale, [...];
3. Piano finanziario, [...];
- 4. Accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto/a con i partner nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia;**
5. Delibera di giunta, [...]

D3.

D: Al paragrafo 4.3 dell'avviso è scritto che ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della presente procedura, requisito non espressamente richiamato al punto 7 dello stesso avviso tra i Motivi di esclusione. Nel caso in cui una Provincia candidasse a finanziamento due proposte di ambito provinciale con diverse finalità e diversi partenariati, per l'impossibilità di sintetizzarle in un'unica proposta, potrebbe essere valutata positivamente solo una delle due (es. quella che arriva prima in ordine di candidatura, o quella che ottiene il maggior punteggio) o sarebbero entrambe giudicate incandidabili per irregolarità formale?

R: Al punto 4.3 dell'Avviso è chiaramente specificato che ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della presente procedura. Non è pertanto ammessa la presentazione di più proposte progettuali da parte del medesimo proponente. Eventuali invii successivi, nel rispetto dei termini di scadenza previsti nell'Avviso, potranno essere valutati solo se integrano, modificano e/o sostituiscono la prima proposta pervenuta.

D4.

D: Nell'Allegato B1 e B2 "Format di proposta progettuale", nella parte linee di azione, (n 6) salvo seguire, laddove pertinente, lo schema, si possono non ripetere i diversi item , ma fornire in modo più fluido le risposte seguendo lo schema logico?

R: Si può compilare il campo anche non ripetendo i diversi item, facendo attenzione a inserire chiaramente tutte le informazioni richieste, rendendole chiaramente identificabili.

D5.

D: Per numero di battute si intende caratteri con o senza spazi? Più in generale se in alcuni casi, si eccede lievemente il numero di battute previste questo diviene causa di esclusione o di altre forme di sanzione?

R: Le 3.000 battute vanno considerate spazi inclusi. Il loro superamento non rientra fra i casi di esclusione previsti all'art. 7 dell'Avviso ma, costituendo indicazione inserita nel format, se ne raccomanda il rispetto ai fini di una corretta comparazione delle proposte da parte della commissione di valutazione.

D6.

D: Relativamente alle firme dell'Accordo di Partenariato, sia il capofila che tutti i partner debbono apporre il loro timbro vicino alla firma ?

R: Come riportato all'art. 4.2 dell'Avviso "La collaborazione con i partners andrà dimostrata mediante invio, unitamente alla domanda di partecipazione, di un accordo di partenariato sottoscritto congiuntamente con tutti i partners nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia". Si rimanda dunque alla normativa che regola la formalizzazione degli accordi fra le parti, aggiungendo comunque che, per prassi, gli accordi di questo tipo sono solitamente accompagnati dal timbro dell'organizzazione accanto alla firma del legale rappresentante della stessa, unitamente a copia di un documento d'identità.

D7.

D: Per motivi di pesantezza del file contenente accordo di partenariato e firme autografe, si possono omettere le fotocopie dei documenti di identità dei rappresentanti legali dei partner firmatari (cmq depositate presso i nostri uffici come strumento di identificazione e fermo restando l'invio del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente) e inviare l'accordo in formato pdf con le sole firme?

R: Ai sensi del punto 6.1 dell'Avviso, per partecipare alla selezione i Soggetti proponenti devono predisporre e inviare la domanda di partecipazione (Allegato A), compilata e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. 5 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o da soggetto dagli stessi appositamente delegato alla sottoscrizione, unitamente a tutti gli altri allegati esplicitamente richiesti, tra cui la delibera di giunta, o altro atto equipollente, contenente l'approvazione della medesima domanda di partecipazione, nonché dei medesimi allegati, ivi incluso l'accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto con i partner nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione potrebbe, eventualmente, essere omesso l'invio della copia dei documenti d'identità dei rappresentanti legali dei partner firmatari dell'accordo/convenzione/contratto di partenariato che si presumono in possesso del Soggetto proponente, fermo restando l'obbligo che tale documentazione venga, comunque, prodotta alla stipula della Convenzione.

D8.

D: Il potere di firma del Presidente della Provincia come legale rappresentante dell'Ente è insito nel suo ruolo. Basta allegare il suo documento di identità al modello A)?

R: Sì, il potere di firma del Sindaco o del Presidente della Provincia, quale legale rappresentante dell'Ente, è insito nel suo ruolo. Basta, pertanto, allegare copia del documento d'identità dello stesso. L'eventuale allegazione di atto attestante il potere di impegnare l'Ente, per la presente procedura, è richiesto solo ed esclusivamente nel caso di domanda di partecipazione sottoscritta da soggetto diverso dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.